

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3840/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi e i meloni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92<sup>(4)</sup>, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi e i meloni;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato «MCS»;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3134/92 della Commissione<sup>(7)</sup> ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 dicembre 1992; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti di cui trattasi, eccettuate i carciofi, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire per i carciofi un periodo II; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questo prodotto, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che

gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS;

considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie<sup>(8)</sup>, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori e i meloni rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

2. Per i carciofi di cui al codice NC 0709 10 00:

- i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché
- i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono determinati nell'allegato.

#### Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7.

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

(2) Vedi pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

(4) Vedi pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

(5) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

(6) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

(7) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 21.

(8) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.